



**COMUNE DI BOBBIO
(Provincia di Piacenza)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE DA ENTI
TERZI SULLA RETE VIARIA COMUNALE**

**TESTO EMENDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA
SEDUTA DEL 18.12.2018 CON DELIBERA N. 64**

Articolo 1
Lavori a cura di enti terzi su rete stradale comunale.

Gli enti terzi che intendono realizzare interventi di loro competenza sulle strade comunali al fine di offrire servizi relativi al sistema acquedottistico, fognario, idraulico, di comunicazione, energetico e analoghi servizi di interesse pubblico sono tenuti a presentare all'ufficio tecnico comunale la programmazione delle opere entro il mese di dicembre e giugno per il semestre successivo.

Articolo 2
Comunicazione preventiva alla popolazione.

Gli enti terzi acquisiscono le occorrenti autorizzazioni previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali e organizzano la dovuta comunicazione alla popolazione residente nella zona interessata dall'intervento con congruo preavviso.

Articolo 3
Misure di sicurezza preventiva.

Il Comune organizza le misure di sicurezza preventiva e nel periodo di esecuzione dell'intervento con il proprio corpo di polizia municipale, ferma l'adozione delle misure e operazioni prescritte dalla normativa vigente a carico dell'ente esecutore.

Articolo 4
Responsabilità per danni.

L'ente terzo è responsabile di ogni danno procurato a persone e cose causato dalla inadempienza nella comunicazione, nella realizzazione e nella predisposizione delle misure di sicurezza relative all'opera progettata.

Articolo 5
Conformità delle opere.

L'ente terzo assicura la realizzazione delle opere in modo che l'asfaltatura dell'intera sede stradale viaria sia conforme allo stato della rete viaria precedente all'inizio dei lavori.

Articolo 6
Verbale di consegna.

A tal fine l'ufficio tecnico redige verbale dello stato dell'opera sottoscritto in contraddittorio dal rappresentante o incaricato dell'ente terzo nello stato di fatto precedente all'inizio lavori e ad ultimazione dei lavori.

Articolo 7
Polizza assicurativa.

L'ente terzo presenta a inizio lavori polizza assicurativa che assicuri la copertura di eventuali danni procurati a persone e cose causati dalla inadempienza dovuta alla mancata osservazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, liberando da ogni responsabilità il Comune.

Articolo 8
Incaricato dell'opera.

L'ente terzo comunica all'ufficio tecnico l'incaricato della ditta tenuto all'osservanza delle presenti prescrizioni.

Articolo 9
Norma di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme contenute nella legislazione vigente che disciplina l'esecuzione delle opere pubbliche.